

ACCORDO REGIONALE PREMIO DI RISULTATO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PMI EDILI ED AFFINI DEL VENETO

Art.1 commi 182-191 legge n.208/2015 e S.M.I.

In data 12 febbraio 2026 presso la sede di CNA Veneto in Marghera, Venezia si sono incontrate

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO**, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, assistito dal Presidente della Federazione Edilizia Thomas Fantin, dal Segretario Generale Tiziana Pettenuzzo, dal Responsabile Relazioni Sindacali Andrea Rigotto e dal funzionario della Federazione Edilizia Flavio Scagnetti;

- la **CNA VENETO** rappresentata dal Presidente Moreno De Col, assistito dal Segretario Generale Matteo Ribon, dal Presidente regionale CNA Costruzioni Fabrizio Biancato e dal Responsabile Relazioni Sindacali Marco Comin;

- la **CASARTIGIANI del VENETO** rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Salvatore d'Aliberti e dal Responsabile Relazioni Sindacali Umberto d'Aliberti;

e

- la **FENEAL-UIL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Pietro De Angelis

- la **FILCA-CISL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Marco Potente

- la **FILLEA-CGIL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Andrisani

Le Parti:

nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016 e s.m.i.;

con riferimento alle modalità operative della circolare dell'Agenzia delle Entrate 28E del 15/06/2016 redatta d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali s.m.i.;

in base a quanto stabilito in materia fiscale dalle normative vigenti in materia di premi di risultato;

tenuto conto di quanto stabilito nell'accordo interconfederale nazionale del 23/11/2016 in materia di detassazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nel settore artigiano;



considerato necessario e utile, anche al fine di costituire un quadro regolatorio uniforme per il settore edile artigiano e PMI e al fine di garantire a imprese e lavoratori di questo settore i benefici e le agevolazioni fiscali inerenti all'applicazione della disciplina per la concessione di premi di produttività di ammontare variabile in considerazione di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;

considerata la dimensione delle imprese e le caratteristiche delle relazioni sindacali e del sistema bilaterale del settore dell'edilizia;

concordano:

di ripristinare la regolamentazione del premio di risultato introdotta con l'accordo 3/2/2022 come di seguito disciplinato:

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina sui premi di risultato si applica a tutte le imprese edili artigiane e PMI comunque applicanti il vigente CCNL Edilizia Artigiani e PMI e il relativo CCRL Veneto.

ART. 2 – PROCEDURA

Le imprese che intendano individuare uno o più indicatori aziendali legati all'incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai fini del riconoscimento ai lavoratori di premi di risultato di ammontare variabile in relazione agli stessi parametri, dovranno inviare ai dipendenti una comunicazione (sulla base di quanto richiesto nell'allegato 1) con i seguenti elementi:

- il numero dei dipendenti;
- il periodo di riferimento (che dovrà risultare congruo ai fini dell'incremento degli indicatori individuati);
- gli indicatori al raggiungimento dei quali riconoscere il premio aziendale;
- l'ammontare del premio (che dovrà risultare variabile rispetto al risultato), la sua composizione e le modalità di corresponsione;
- l'importo del premio sarà corrisposto in misura proporzionale all'orario di lavoro del dipendente nel periodo di maturazione e conteggiato in 12 esimi dell'ammontare totale in caso di assunzione in corso del periodo di maturazione;

Copia della comunicazione dell'istituzione del premio di risultato dovrà essere inviata entro 10 giorni alla Commissione provinciale di cui ai successivi articoli per il parere di conformità alle disposizioni dell'accordo regionale nella forma e con gli elementi previsti dall'allegato 1.

Trascorso il periodo di riferimento previsto, dopo la verifica dei risultati, l'impresa darà comunicazione ai lavoratori sulle risultanze del premio.

Tale comunicazione verrà trasmessa entro 10 giorni anche alla Commissione di cui all'articolo successivo.



Resta in ogni caso un onere dell'impresa la conservazione della documentazione probante i risultati ottenuti, le misurazioni degli indicatori e il rispetto delle disposizioni fiscali e normative citate in premessa per poter applicare le agevolazioni fiscali legate ai premi di risultato.

ART. 3 – COMMISSIONI PROVINCIALI

Le Parti Sociali regionali sottoscrittrici del presente accordo, costituiranno, a livello provinciale presso ciascuna Associazione datoriale, una commissione formata da 6 componenti, di cui 3 di espressione datoriale e 3 di espressione sindacale, che avrà il compito di verificare i contenuti della comunicazione di cui al punto che precede ed esprimere entro 10 giorni dalla richiesta parere di conformità della stessa in ordine al contenuto del presente accordo.

Qualora la comunicazione risultasse incompleta, la Commissione provinciale può chiedere all'impresa istante integrazioni o modifiche.

Le Commissioni provinciali comunicano alla Commissione regionale di cui all'art.4 entro il 31 dicembre di ogni anno le istanze sottoscritte con visto di conformità ai fini del monitoraggio.

ART. 4 – COMMISSIONE REGIONALE

Presso Edilcassa Veneto è costituita, dalle Parti Sociali che sottoscrivono il presente accordo, una Commissione formata da 6 componenti, di cui 3 di espressione datoriale e 3 di espressione sindacale, che avrà il compito di:

- monitorare l'attivazione dei premi di risultato aziendali;
- mappare gli elementi variabili definiti dalle aziende al raggiungimento dei quali è riconosciuto il premio di risultato;
- ricevere la comunicazione di cui al punto 2) ed esprimere il relativo parere di conformità, nel caso in cui non sia stata costituita presso una o più associazioni datoriali la Commissione provinciale o la stessa rinvii la domanda alla Commissione regionale.


Edilcassa Veneto provvederà a pubblicare sul proprio sito l'elenco ed i componenti delle Commissioni provinciali e regionale.

ART. 5 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Le Parti concordano di incontrarsi nel caso in cui intervengano modifiche legislative che impongano un intervento di armonizzazione.

ART. 6 – DURATA

Il presente accordo ha validità di tre anni a decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2028 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da inoltrare entro 90 giorni dalla scadenza.




Il presente accordo sarà depositato con modalità telematica a cura di CNA Veneto nei termini e con le modalità previste dall'art. 5 del DM 25/3/2016.


I datori di lavoro che intendono applicare il presente accordo, prima dell'erogazione delle somme detassabili, dovranno compilare e trasmettere con le stesse modalità telematiche il medesimo modulo di deposito allegato alla nota Ministero Lavoro 4247 del 22/7/2016 e s.m.i..

Letto, firmato e sottoscritto.

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO




CNA VENETO



CASARTIGIANI VENETO



FENEAL-UIL VENETO



FILCA-CISL VENETO



FILLEA-CGIL VENETO



COMUNICAZIONE IMPRESA EDILE
ART. 2 Premio di Risultato Accordo Regionale del 03/02/2022

ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI _____ COSTITUITA DA _____

Il sottoscritto

In qualità di legale
rappresentante dell'impresa
n. dipendenti _____

Codice fiscale _____

Indirizzo sede legale _____

Indirizzo sede operativa _____

Mail _____

CCNL/CCRL applicato _____

Sede legale _____

Partita iva _____

cap _____

cap _____

tel _____

con riferimento a quanto previsto dall'accordo regionale delsi comunica (anche per il tramite dell'Associazione provinciale _____) alla Commissione _____ quanto segue in merito ai premi di produttività

1) Periodo di riferimento _____

2) Indicatore/indicatori adottati sulla base della scheda allegata al DM 25/3/2016 ed il valore dell'effettivo miglioramento

Indicatore 1	Valore miglioramento	Indicatore 2	Valore miglioramento
Indicatore 3	Valore miglioramento	Indicatore 4	Valore miglioramento

3) Composizione del premio _____

4) Previsione valore medio procapite della somma relativa al periodo di riferimento _____

5) Anno di validità erogazione _____

6) obiettivi

PRODUTTIVITA'

EFFICIENZA

REDDITIVITA'

INNOVAZIONE

--

QUALITA'

7) di aver informato i lavoratori con la preventiva comunicazione di cui all'art.2 dell'accordo regionale sui premi di risultato per il settore edile artigiano e PMI in data ____/____/____ con firma per ricezione

data _____

firma legale rappresentante _____

il sottoscritto _____ il qualità di legale rappresentante dell'impresa
_____ :

- a) dichiara di essere iscritto non iscritto a EDILCASSA VENETO e di avere regolarità nei versamenti secondo quanto previsto dai regolamenti Edilcassa Veneto
- b) presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/03 e s.m.i., consentendo all'Associazione Artigiana _____ il loro trattamento nella misura necessaria per le finalità connesse all'espletamento della procedura prevista dall'accordo regionale per il settore edile artigiano e PMI del Veneto sul Premio di Risultato 03/02/2022 e delle attività connesse alla gestione, analisi e monitoraggio ivi previste, nonché alla comunicazione e trattamento dei dati, per le medesime finalità, anche alle OOSS firmatarie il presente accordo

data _____ firma legale rappresentante _____

ESITO VERIFICA DELLA COMMISSIONE _____

	<i>La comunicazione inviata dall'impresa è coerente con quanto previsto dall'accordo regionale per il settore edile artigiano e PMI del Veneto sul Premio di Risultato del</i>
	<i>La comunicazione inviata dall'impresa NON è coerente con quanto previsto dall'accordo regionale per il settore edile artigiano e PMI del Veneto sul Premio di Risultato del in quanto:</i>

Data _____

Firma dei componenti commissione:

